



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale

"D. A. AZUNI" Buddusò (SS)

Sedi associate di Alà dei Sardi e Pattada

07020 Buddusò (SS) -Via Comm.Fumu – C.F. 81000450908 – C.M. SSIC80600X

Telefono 079 714035 – e-mail ssic80600x@istruzione.it pec ssic80600x@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2021/2022

Manuela Neri

Rosella Devo

Spicciolo
Ilva Lepore Genti

Premessa

TITOLO I

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'Istituto comprensivo "D. A. Azuni" di Buddusò.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Maria Luisa Meloni

Rosella Dece

Anna Lapina Scilla

Spadolini

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente



1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle



risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Alto...

Roselle...

Rose...

Sp...

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di uno spazio sindacale, nel sito ufficiale dell'Istituto in un'area pubblica e sono responsabili della pubblicazione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento pubblicato nel sito nell'area pubblica o riservata di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in sala professori della Scuola secondaria in Via Comm. Fumu, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro tre giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati la modalità di svolgimento, l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro, di norma, alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza in funzione delle attività indifferibili previste per il giorno. A tal fine al personale ATA potrà essere riconosciuto un credito da recuperare su richiesta autorizzata.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Maria Rosa *Rosella Deiana* *Rosella Deiana Smith* *Stadde*

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990-Servizi essenziali in caso di sciopero

Ai sensi dell'articolo 3, cc. 2 e 3 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* (di seguito accordo) siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, il contingente di personale in relazione ai servizi essenziale da garantire in caso di sciopero è determinato sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con le OO.SS. territoriali il 09/02/2021.

TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 14 - Rimando

Per le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo, applicate a tutto il personale in servizio dell'istituto, si rimanda integralmente a quanto previsto nel CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018, TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, dall'art. 10 all'art. 17, nonché al codice disciplinare pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Articolo 15 - Soggetti Tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Mare Fontelice

Rosella Devere

Mare Fontelice

Spadolini

2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con apparecchiature digitali.
3. Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

Articolo 16 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

- 1) Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - Adozione di misure protettive in materia di locali, sussidi didattici, apparecchiature, video terminali, ecc..
 - Elaborazione di apposito documento di valutazione dei rischi.
 - Designazione del personale incaricato di attuare le misure di prevenzione, protezione, antincendio e primo soccorso.
 - Pubblicazione e informazione.
 - Attuazione di interventi di informazione e formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico
 - Assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione dal Covid-19 con la collaborazione del Medico competente dell'Istituzione scolastica;
 - Mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
 - Rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 11 agosto 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti

Articolo 17 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati (docenti e/o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il personale preposto ai vari servizi controlla le strutture gli impianti e le vie di esodo e riferisce al Dirigente Scolastico. Le ore verranno quantificate nella contrattazione economica.

Articolo 18 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. La funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore, o da un professionista esterno.
2. I contenuti minimi del corso, stabiliti dal D.l. lavoro e sanità 16/1/97, sono: il quadro normativo della sicurezza, responsabilità penale e civile, gli organi di vigilanza, la tutela assicurativa e il registro degli infortuni, i rapporti con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la

Mario Luchetti *Rosella Jaccari* *Rosario Pappalardo* *Sfadda*

valutazione dei rischi, i principali rischi e le misure di tutela, la prevenzione incendi, la prevenzione sanitaria, la formazione dei lavoratori.

3. Ove il Dirigente Scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione, ovvero non possa, perché la scuola ha un numero di dipendenti superiore a 200, designa un professionista esterno.

4. In applicazione del D.M. 18 agosto 2021, n. 22 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19" vengono individuati un Referente covid membro titolare e uno supplente per ciascun plesso dell'Istituto.

Articolo 19 - Documento valutazione dei rischi

Il Documento valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione del Rappresentante servizio prevenzione e protezione e degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio o di esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 14 agosto 2021 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Articolo 20 - Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 277/91, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa. Vista l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid #19, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche per i lavoratori fragili.

Articolo 21 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi


1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante per la sicurezza e il personale del servizio di prevenzione, antincendio e pronto soccorso.

2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, il piano di evacuazione, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Articolo 22 - Rapporti con gli enti locali

1. Gli interventi di tipo strutturale sono richiesti dal Dirigente Scolastico all'Ente proprietario degli immobili scolastici.

2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza necessari.



Articolo 23 - Attività di formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97, precedentemente enunciati.
3. L'attività di informazione è svolta dal Dirigente Scolastico, con apposite circolari interne, e dagli insegnanti per gli alunni, congiuntamente e corresponsabilmente da tutti i componenti il Consiglio di Classe.
4. Gli insegnanti programmeranno le attività inerenti la sicurezza nella parte in cui coinvolgono gli alunni.

Articolo 24 - Rappresentante dei lavori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato nell'ambito delle RSU è l'Ins. Serrittu Maria Regina
2. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o un addetto da questi incaricato.
3. Il DS e il RLS su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica, nonché sulla formazione di cui all'art.22, comma 5, del D.Lgs 626/94.
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di richiedere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
5. Il D.S. su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta. Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme contenute nel R.E. 676/16.
6. La formazione del RLS deve prevedere un programma base di minimo 32 ore, di iniziativa ministeriale. Per l'espletamento dei suoi compiti il R.L.S. ha diritto ai permessi retribuiti previsti dalla normativa in vigore.
7. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Maria Regina Serrittu

Rosella Devec

Anna Regina Serrittu

Sfadda

TITOLO V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 25 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 26 - Prestazioni aggiuntive(lavoro straordinario ed intensificazioni) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente-sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive di personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

Il dirigente può disporre, inoltre. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti l'intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006/2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'Istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO VI
SOSTITUZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 27 - Sostituzione docenti assenti

La sostituzione dei docenti assenti, limitatamente a quanto previsto dalle norme, avverrà secondo i seguenti criteri:

1. Docenti a disposizione per completamento d'orario di cattedra;
2. Recupero di permessi brevi;
3. Docenti dell'organico di potenziamento, salvaguardando l'attività progettuale specifica;
4. Ore di contemporaneità salvaguardando l'attività progettuale specifica;
5. Disponibilità ad effettuare ore aggiuntive, con possibilità di recupero senza creare disagi all'attività didattica e formativa, e/o possibile pagamento nei limiti delle risorse assegnate;

Mario Per Alessi

Rosella De

Anna Laura Sottili

Scabbi

6. Fermo quanto su esplicitato e quanto previsto dall'art. 1 comma 332 della legge di stabilità 2015, in caso di necessità l'unico criterio a cui viene fatto riferimento è quello della copertura delle classi, della sicurezza e vigilanza degli alunni.

TITOLO VII

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Acquisita e approvata la sintesi del confronto, il Dirigente scolastico adotta e dispone il contenuto del seguente articolo.

Art. 28 - Criteri per l'individuazione del personale da retribuire con il FIS

Nell'ottica di garantire una equa ripartizione del Fondo si conviene di utilizzare nelle attività da retribuire il personale docente ed A.T.A. con i seguenti criteri:

Personale Docente, nell'ordine:

1. competenze possedute (autocertificate) coerenti con l'incarico da svolgere;
2. disponibilità
3. alternanza nell'incarico a parità di competenze.
4. anzianità di servizio.

Personale ATA

1. precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno dell'Amministrazione scolastica;
2. competenze dimostrabili derivanti da titoli culturali;
3. disponibilità
4. minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto.

Art. 29 - Attività aggiuntive

1. Le risorse del FIS sono destinate a retribuire le prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero possono configurarsi come intensificazione del lavoro ordinario quando ciò sia dovuto a particolari forme di organizzazione dell'orario in conseguenza dell'attuazione del PTOF.
2. Lo svolgimento delle attività aggiuntive terrà conto delle esigenze connesse con l'attività di progettazione del PTOF e del piano generale delle attività di funzionamento della scuola.

Art. 30 - Personale docente. Attività retribuite con il Fondo dell'istituzione scolastica

L'impiego delle risorse sarà utilizzato per:

1. collaboratori del DS;
2. coordinatori e fiduciari di plesso/scuola;
3. ore aggiuntive e funzionali d'insegnamento;
4. coordinatori di classe;
5. referenti Covid,
6. componenti gruppi di lavoro, referenti e docenti impegnati in attività e progetti;



7. attività connesse all'effettuazione e predisposizione delle Prove Invalsi;
8. forme di flessibilità didattica e organizzativa.

Art. 31 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può dare la disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo (di norma sei ore ciascun docente) per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità può essere indicata nel quadro orario settimanale se data ad inizio d'anno. In casi eccezionali, a tutela della vigilanza sui minori può essere accolta la disponibilità a coprire il personale assente, anche per singole giornate o singole ore. L'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo dovrà essere riportata su un apposito registro appositamente predisposto.

Art. 32 – Personale ATA. Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive, retribuite col FIS, le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. Tali attività consistono in:
 - a. articolazione dell'orario in turni flessibili per esigenze dell'amministrazione,
 - b. sostituzione dei colleghi assenti in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti e dal presente contratto d'istituto,
 - c. attività intese, in relazione al tipo e al livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi, e collaborazione e attuazione di progetti dedicati al miglioramento della funzionalità didattica, organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica,
 - d. intensificazione delle attività lavorative per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi, o per fronteggiare esigenze particolari e/o straordinarie.
2. Il ricorso allo straordinario per il personale ATA verrà effettuato dopo l'adozione delle misure di flessibilità che non riescano a far fronte alla effettuazione dell'ordinario servizio scolastico, anche nelle sue forme di arricchimento dell'offerta formativa.
 - Verranno retribuite le ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro per la sostituzione di colleghi assenti. La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o recuperi di ore aggiuntive del personale di ruolo non fa maturare il riconoscimento di ore di prestazioni aggiuntive, durante o oltre l'orario di lavoro. In caso di assenza di un assistente amministrativo, la sostituzione verrà effettuata da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo o di ore eccedenti l'orario ordinario, da retribuire o recuperare, o con contratto a personale supplente breve e saltuario in base alle esigenze valutate dal Dirigente.
 - In caso di assenza di un collaboratore scolastico in plessi con più di 2 unità, al fine di garantire il servizio, la sostituzione verrà effettuata, dai colleghi del plesso cui il collaboratore scolastico è stato assegnato, disponendo anche una diversa turnazione e conseguente ordine di servizio.

Marco Forte

Rosella Dele

Paola Lopez

Spadolini

Nel caso di assenza in plessi con 2 unità e/o impossibilità nell'immediato di arrivo di un supplente, la sostituzione dell'assente potrà avvenire, con il consenso degli interessati, come segue:

- Collaboratore del plesso presente che fa servizio in turno antimeridiano, (eventualmente con cambio turno), che copre le ore pomeridiane del collega assente in straordinario;
- Collaboratore disponibile di altro plesso che copre parte delle ore del collega assente in straordinario rispetto al proprio turno nel plesso di appartenenza;
- Cambio turno del collaboratore presente nel plesso al fine di permettere l'arrivo del supplente.

Si concorda comunque che fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 332 della legge di stabilità 2015 e delle deroghe previste, al fine di salvaguardare l'incolumità e la vigilanza degli alunni e vista la complessità della scuola, si procederà di norma a nominare il supplente nell'immediato.

Nell'assegnazione dei fondi per l'intensificazione, si terrà conto anche del carico di lavoro derivante dalle assenze di cui sopra e si terrà conto della complessità della prestazione del servizio, in qualità di figura unica, soprattutto negli orari dedicati al pre/post mensa e durante la somministrazione dei pasti.

In caso di assenza che non comporti la stipula di contratto a tempo determinato a personale supplente e solo nei periodi di svolgimento delle attività didattiche con l'orario completo (con i rientri previsti), al collaboratore scolastico che effettua la sostituzione, vengono riconosciute:

- a) In caso di assenza di una unità di personale per 6 o più (per l'intera giornata) ore si riconoscono: 2 ore al giorno di cui: 1 ora di intensificazione della prestazione lavorativa e 1 ora di straordinario per il servizio prestato. Lo spostamento da un plesso a un altro a seguito di assenza determina l'attribuzione di 1 ora ulteriore- in tal caso si procede ad assegnare 2 ore al collaboratore che cambia plesso nello stesso comune e due ore al collaboratore che rimane nel plesso di partenza; per la sostituzione del collega assente in un plesso situato in comune diverso si procede ad assegnare 3 ore al collaboratore che cambia plesso in comune diverso e due ore al collaboratore che rimane nel plesso di partenza;
 - b) In caso di assenza di una unità di personale per 2, 3, 4 o 5 ore si riconoscono le ore di intensificazione previste al punto a) nella misura del 50%.
 - c) Fino a tre ore al giorno di prestazione di servizio oltre l'orario d'obbligo per ogni unità di personale assente da retribuire o recuperare.
 - d) quanto previsto al punto a), nei plessi di scuola primaria di Buddusò e Pattada, in considerazione della presenza del collaboratore in deroga si applica al 50%.
3. Le ore eccedenti saranno retribuite sino ad esaurimento delle risorse finanziarie a loro assegnate.

Il dipendente e/o l'Amministrazione hanno facoltà di chiedere la commutazione di ore eccedenti oltre l'orario ordinario in ore libere o eventuali permessi, anche cumulabili in giornate di recupero da usufruire, a turno, nei periodi di sospensione delle attività o di minor

Alberico Forti

Rosella Deser

Stalder
Nave

carico di lavoro e comunque entro il 31 agosto, o comunque la data di termine del contratto per il personale a tempo determinato, secondo le esigenze di servizio, previo accordo con il D.S. e con il D.S.G.A..

4. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate.
5. Le ore di intensificazione, in quanto effettuate all'interno del proprio orario di servizio, si configurano come ore di "intensificazione delle prestazioni" e pertanto non possono essere recuperate, ma solo compensate dal FIS nei limiti del budget previsto, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi spettanti in base alle nomine.
6. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario dovrà essere formalmente autorizzata per iscritto dal Capo di istituto, per gli Assistenti amm.vi e per i Collaboratori scolastici, su proposta del Direttore S.G.A.
7. Lo svolgimento di attività aggiuntive per progetti deve essere concordato tra il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale in servizio (docenti e ATA).
8. L'attribuzione delle suddette attività deve avvenire per lettera scritta e contenere l'indicazione dei compiti da espletare, il numero delle ore assegnate e l'importo lordo da corrispondere, in relazione alla contrattazione economica, saranno retribuite sulla base delle ore effettivamente svolte.
9. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b disponibilità espressa dal personale
 - c numero di incarichi
 - d graduatoria interna

TITOLO SESTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 33 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Maria Loreta Nebel

Rosella Devario

Rosella Devario
Santoro

Art. 34 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00, salvo casi urgenti e straordinari; con la stessa tempistica le comunicazioni possono essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. tutte le comunicazioni di servizio si intendono lette dopo le 24 ore dalla loro pubblicazione o invio, non computando in tale lasso di tempo il giorno festivo.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 35 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 36– Criteri per l'aggiornamento

Il personale che intende usufruire di giornate relative all'aggiornamento professionale potrà farne richiesta stabilito che:

1. non potranno essere richiesti più di due giorni consecutivi per lo stesso evento a meno che i giorni richiesti non siano compresi in un periodo di sospensione dell'attività didattica;
2. saranno concessi qualora le richieste non provengano contemporaneamente dallo stesso ordine di scuola e/o classe/sezione. In tal caso si terrà conto dell'ordine di arrivo al protocollo. Il personale, successivamente all'evento, dovrà produrre copia dell'attestato.

Art. 37 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Art. 39 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere compensi alle seguenti figure:
 - per n. 5 unità di personale amministrativo
 - per n. 23 unità di collaboratori scolastici
3. Alla fine dell'anno scolastico sarà fatta una verifica sull'espletamento degli incarichi di cui al presente articolo e nel caso di parziale adempimento i singoli compensi potranno essere ridotti a seguito di confronto e informativa alle RSU. Le eventuali economie a seguito dello stesso confronto, potranno essere redistribuite agli addetti titolari degli altri incarichi o lasciati come economie finalizzate al successivo anno scolastico.

Maria Loreta Naled

Rosella Severo

Sfradole
Marelyne Sfradole

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.
4. A consuntivo, rilevate eventuali economie, la RSU di Istituto unitamente alla rappresentanza sindacale provinciale e il Dirigente scolastico, concordano di riunirsi per la riassegnazione delle somme residue inutilizzate.

TITOLO IX
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 42 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Maria Peter Velasco *Rosella Deiana* *Sfardolo* *Neve Isopre Sestu*

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 43 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono così costituiti come indicato nell'allegato A al quale si rimanda e che fa parte integrante della presente proposta per l'a.s. 2021/2022.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 44– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.


Art. 45 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. È istituito un Fondo di Riserva pari ad € 500,00.
3. Il Fondo di Riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione ordinaria dell'anno successivo;
4. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale dei docenti e del personale ATA.

Il FIS è epurato del compenso relativo alla quota variabile dell'indennità di direzione al D.S.G.A. pari ad € 4.230,00 del compenso previsto per la quota fissa e variabile dell'indennità di direzione e del fondo di riserva pari a € 500,00.

Art. 46 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.



Art. 47 – Risorse destinate al Personale Docente

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale docente sia pari al 75% del Fondo e quindi pari ad € € 33.462,92 (lordo Dipendente).
Le attività aggiuntive svolte dal personale docente, pur quantificate con scansione oraria come da allegato A, si retribuiscono su base forfettaria.

Il dirigente scolastico dispone il pagamento previa verifica dell'attività svolta da parte dei docenti. La verifica delle attività svolte dai docenti impegnati come funzioni strumentali comprende la relazione sottoposta ed approvata dal Collegio dei docenti.

Art. 48 – Risorse destinate al Personale Ata

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale ATA ottenuta sulla base della suddivisione per unità di personale sia pari al 25% del Fondo e quindi pari ad € 11.154,30 (lordo Dipendente).

Art. 49 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

1. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, commissione orario, referenti Covid ecc.);
2. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppi di lavoro ecc.);
3. supporto all'organizzazione della didattica (referenti orientamento, referenti ed. civica, ecc.);
4. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, ecc.);
5. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse di seguito specificate e previste nell'allegato A:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d. straordinario;

etc...

Art. 50 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla retribuzione del personale (ex bonus)

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la ex valorizzazione del merito del personale per l'a.s 2021/2022 corrispondono a € 13.836,08. Con economie anni scolastici precedenti pari ad € 1.811,85 per un totale complessivo 15.647,93

Tali compensi, saranno così suddivisi:

75% al personale docente € 11.735,94

25% al personale ATA € 3.911,98

Mario Forte

Roselle Desere

Stadde
Maria Lapina

La quota docenti riportata verrà utilizzata per retribuire le seguenti attività elencate in proporzione all'impegno profuso: supporto alunni, flessibilità oraria e disponibilità variazioni orario, progetti di innovazione didattica, collaborazione con il DS e il DSGA e altre attività valutate sempre in relazione all'impegno profuso da singoli docenti.

L'attività del gruppo verrà effettuata in continua sinergia col Dirigente Scolastico e il direttore SGA anche per la parte relativa al personale ATA. Il personale ATA potrà essere valorizzato per l'impegno profuso per le seguenti attività: intensificazione, graduatorie di istituto, collaborazione inventario, sostituzione personale etc.

L'allegato A descrive le attività che saranno compensate sulla base degli impegni aggiuntivi assunti dal personale docente e ATA.

Art. 51 - Utilizzo economie

Si stabilisce che le somme eventualmente non utilizzate saranno messe a disposizione nell'anno scolastico 2022/2023, salvo differenti ed intervenute disposizioni legislative.

Mario Forte Nelson

Rosella De...

Sfaldato
Rose Lapina Sin...

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE ECONOMICA

PROSPETTO ASSEGNAZIONE FIS A.S 21/2022

	LORDO DIP	ONERI C/STATO	LORDO STATO
BUDGET FIS A.S. 2021/2022	43.480,66	14.218,18	57.698,84
FUNZIONI STRUMENTALI	4.134,58	1.352,01	5.486,59
INCARICHI SPECIFICI	2.271,14	742,66	3.013,80
Ex BONUS	13.836,08	4.524,40	18.360,48
TOTALE RISORSE FIS	63.722,46	20.837,24	84.559,70
ORE ECCEDENTI	2.493,64	815,42	3.309,06
AREA A RISCHIO	446,65	146,05	592,70
ORE ECCEDENTI pratica sportiva	1.152,43	376,84	1.529,27
Totale	4.092,72	4.608,32	18.701,04

PROSPETTO ECONOMIE FIS AA.PP.

	F.I.S. L.D.	ONERI	LORDO STATO
ECONOMIE FIS CED.NO UNICO	5.866,57	1.918,37	7.784,94
FUNZIONI STRUMENTALI	871,97	285,13	1.157,10
INCARICHI SPECIFICI	2.054,67	671,88	2.726,55
TOTALE COMPLESSIVO	8.793,21	2.875,38	11.668,59
EX BONUS	1.811,85	592,47	2.404,32
AREA A RISCHIO	450,78	147,41	598,19
TOTALE	11.055,84	3.615,26	14.671,10

Spadol

DM

PROSPETTO COMPOSIZIONE FIS DA CONTRATTARE A.S. 2021/22

	F.I.S. L.D.	ONERI	TOTALE L.S.
ECONOMIE FIS CED.NO UNICO	5.866,57	1918,37	7.784,94
FIS A.C.	€ 43.480,66	14.218,18	57.698,84
TOTALE FIS	49.347,23	16.136,54	65.483,77
Indennità di direzione DSGA	€ - 4.230,00	-1.383,21	-5.613,21
Fondo di riserva	€ - 500,00	-163,50	-663,50
TOTALE	44.617,23	14.589,83	59.207,06
EX BONUS	15.647,93	5.116,87	20.764,80

IMPORTO FIS DA CONTRATTARE a.s. 2021/2022

VOCI	TOT. L.D.	ONERI	TOT. L.S.
FONDO DI ISTITUTO	€ 44.617,23	14.589,83	59.207,06

IMPORTO FUNZIONI STRUMENTALI DA CONTRATTARE

FUNZIONI STRUMENTALI	TOT. L.D.	ONERI	TOT. L.S.
COMPRESA ECONOMIA A.P.€	€ 5.006,55	1.637,14	6.643,69

IMPORTI INCARICHI SPECIFICI DA CONTRATTARE

INCARICHI SPECIFICI	TOT. L.D.	ONERI	TOT. L.S.
COMPRESA ECONOMIA A.P.€	€ 4.325,81	1.414,54	5.740,35

Mare Luca

Rosa Maria

Rossella

LE RISORSE CONCERNENTI LA PARTE COMUNE DEL FONDO D'ISTITUTO SONO STATE COSÌ
RIPARTITE:

RIPARTIZIONE FIS (IMP. L.D.) € 44.617,23	75% DOCENTI: € 33.462,92 25 % ATA: € 11.154,30
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

RIPARTIZIONE EX BONUS (IMP. L.D.) € 15.647,93	75% DOCENTI: € 11.735,94 25 % ATA: € 3.911,98
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

TOTALE	75% DOCENTI: € 45.198,86 25 % ATA: € 15.066,28
---------------	-----------------------------------------------------------

Albano Fenu *Nelso* *Rosella Dea* *Stadler* *Nese Lepore* *Sisto*

**PREVISIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DOCENTI DA RETRIBUIRE
FIS A.S. 2021/2022**

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DOCENTI					Disponibilità 45.198,86€
Descrizione attività	N. addetti	Ore forfait	totale	Imp. unitario	totale
Referenti di plesso	9	360	360	17,50 €	6.300,00 €
Commissione orario	6	6	36	17,50 €	630,00€
Coordinatori di classe MM	18	14	252	17,50 €	4.410,00 €
Coordinatori MM classi terze	7	6	42	17,50 €	735,00 €
Coordinatori EE	23	7	161	17,50 €	2.817,50 €
Coordinatori AA	5	4	20	17,50 €	350,00 €
Coordinatori dipartimenti	8	10	80	17,50 €	1.400,00 €
Segretari dipartimenti	8	10	80	17,50 €	1.400,00 €
Referenti Orientamento	3	4	12	17,50 €	210,00 €
Referenti bullismo	4	4	16	17,50 €	280,00 €
Referenti Covid	8	12	96	17,50 €	1.120,00 €
Animatore digitale	1		25	17,50 €	437,50 €
Gruppo base ed.civica	10	12	120	17,50 €	2.100,00 €
Gruppo secondario ed. civica	6	6	36	17,50 €	630,00 €
Commissione curricolo	10	12	120	17,50 €	2.100,00 €
Team valutazione primaria	3	10	30	17,50 €	525,00 €
Referente biblioteca	1		20	17,50 €	350,00 €
Referente formazione	1	8	8	17,50 €	140,00 €
Tutor anno di prova	9	12	108	17,50 €	1.890,00 €
Referenti Invalsi	10	10	100	17,50 €	1.750,00 €
Componente GLI	1		5	17,50 €	87,50 €
Accoglienza primaria	5	13	65	17,50 €	1.137,50 €
Attività di progettazione, supporto e innovazione didattica	80	3	240	17,50 €	4.200,00€
Attività non prevista					258,86 €
Totale					35.398,86 €

Progetti di recupero potenziamento MM					
Italiano			50	35,00 €	1.750,00 €
Matematica			50	35,00 €	1.750,00 €
Lingua straniera			10	35,00 €	350,00 €
Totale					3.850,00 €

Primo e secondo collaboratore			340	17,50	5.950,00 €
------------------------------------------	--	--	-----	-------	------------

Attività docenti					35.398,86 €
Progetti					3.850,00 €
Collaboratori					5.950,00 €
TOTALE					45.198,86 €

Maria Letta

Roberto Dea

Massimo Lopez *Spadolini*

Funzioni strumentali				5.006,55 €
Inclusione	3		455,14€	1.365,42 €
Nuove tecnologie	3		455,14€	1.365,42 €
Valutazione di istituto	3		455,14€	1.365,42 €
Ptof	2		455,14€	910,25 €

COSTO TOTALE DOCENTI			
	L.D	ONERI	L.S.
FIS comprensivo ex bonus	35.398,86	11.575,43	46.974,29
Progetti di recupero	3.850,00	1.258,95	5.108,95
Compenso Collaboratori D.S.	5.950,00	1.945,65	7.895,65
TOTALE COMPLESSIVO FIS	45.198,86	14.780,03	59.978,89
Funzioni Strumentali	5.006,54	1.637,13	6.643,65
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	50.205,38	16.417,16	66.622,54

Maria Luisa Nelo

Rosella Deo

Sfaldò
New e Repre Sirta

RIPARTIZIONE ATTIVITA' PERSONALE ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. UNITA'	ORE	TOT. ORE	COMPENS O ORARIO	IMPORT O
Intensivo supporto e sostituzione personale	5		250	14,5	3.625,00
Intensivo maggior carico (nomine, graduatorie, inventario, attività negoziale, attuazione ptof...)	5		50	14,5	725,00
Ore aggiuntive (straordinario)	5		10	14,5	145,00
Totale fis assistenti amministrativi					4.495,00
Non programmato					24,88
Totale					4.519,88
COLLABORATORI SCOLASTICI	N. UNITA'	ORE	TOT. ORE	COMPENSO ORARIO	IMPORTO
Supporto ai progetti retribuiti con il fondo di istituto	5	10	50	12,5	625,00
Flessibilità oraria	24	5	120	12,5	1.500,00
Intensivo sostituzione altri plessi	5	10	50	12,5	625,00
Intensificazione varie attività	24	14	520	12,5	6.500
Piccole manutenzioni	1	5	5	12,5	62,50
Intensivo assistenza e cura alla persona	5	10	50	12,5	625,00
Intensivo pulizia palestra			20	12,5	250,00
Ore aggiuntive (straordinario)			11	12,5	137,50
Totale fis collaboratori scolastici					10.325,00
Non programmato					221,20
Totale					10.546,2

INCARICHI SPECIFICI

Disponibilità 4.325,81 €

PREVISIONE	N ORE	IMPORTO TOTALE	ONERI	L.S.
C.S.		3.460,65 €	1.131,63	4.592,28
AA		865,16 €	282,91	1.148,07
TOTALE		4.325,81	1.414,54	5.740,35

COSTO TOTALE ATA

	L.D	ONERI	L.S.
FIS comprensivo ex bonus AA	4.519,88	1.478,00	5.997,88
FIS comprensivo ex bonus C.S.	10.546,20	3.448,61	13.994,81
Totale complessivo	15.066,08	4.926,61	19.992,69
Incarichi specifici	4.325,81	1.414,54	5.740,35

Maria Luisa Melis *Rosalia Sena* *Stadio* *Maria Teresa Sena*

TOTALE COMPLESSIVO ATA	19.391,89	6.341,15	25.733,04
------------------------	-----------	----------	-----------

Buddusò, 16/06/2022

LA RSU

Deiana Rosella	Meledina Maria Loreta	Serrittu Maria Regina
<i>Rosella Deiana</i>	<i>Maria Loreta Meledina</i>	<i>Maria Regina Serrittu</i>

Per le organizzazioni sindacali

GILDA-UNAMS	FLC-CGIL	CISL	UIL	SNALS

La dirigente scolastica

Dott.ssa Simonetta Fadda

Simonetta Fadda

